

**Edizione di mercoledì 23 dicembre 2015**

## **IVA**

[Ancora chiarimenti dell'Agenzia sul "nuovo" reverse charge](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

## **BILANCIO**

[Il nuovo OIC 23 secondo il CNDCEC](#)

di **Luca Mambrin**

## **IVA**

[L'IVA sulle vendite di beni on line senza magazzino](#)

di **Marco Peirola**

## **CONTENZIOSO**

[I termini per il rimborso ex art. 10 della Convenzione Italia-Francia](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **DICHIARAZIONI**

[Sono pronte le bozze di Unico 2016](#)

di **Laura Mazzola**

## IVA

---

### ***Ancora chiarimenti dell'Agenzia sul “nuovo” reverse charge***

di **Alessandro Bonuzzi**

Si applica l'Iva nei modo ordinari sulle prestazioni di servizi rese nell'ambito di un **contratto unico di appalto** che prevede interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari in esecuzione di una manutenzione straordinaria oppure la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio.

Va applicato, invece, il nuovo reverse charge sull'installazione, sulla manutenzione e sulla riparazione di un **impianto** quando il servizio è funzionale o servente all'edificio. Stesso trattamento anche per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto un parcheggio ma solo se questo costituisce parte integrante di un edificio.

Questi i principali chiarimenti forniti dalla [circolare dell'Agenzia delle entrate n.37/E](#) di ieri in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria, concernenti l'applicabilità del meccanismo del reverse charge di cui alla lettera a-ter dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Il documento di prassi in commento, se da una parte, dirime alcune questioni concrete sorte nel corso del 2015 (primo anno di applicazione del nuovo reverse charge), dall'altra, a parere di chi scrive, non dà alcun supporto operativo per risolvere l'annosa questione sui criteri da utilizzare per stabilire quando un'operazione è qualificabile come **cessione con posa in opera** e quando invece è qualificabile come prestazioni di servizi. A riguardo, infatti, l'Ufficio si limita a ripercorrere le pronunce della giurisprudenza e i contributi di prassi succedutisi nel tempo, ma non fornisce ulteriori parametri di natura oggettiva. L'unico mezzo obiettivo rimane quello che fa riferimento al rapporto tra il prezzo del bene e quello del servizio.

In merito alle questioni concrete, la circolare precisa che, nell'ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni che di per sé rientrerebbero nell'ambito applicativo del nuovo reverse – avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento in esecuzione di opere di **manutenzione straordinaria**, trovano applicazione le regole Iva ordinarie. Il chiarimento si è reso necessario in quanto, nella precedente circolare n. 14/E/2015, la semplificazione era stata estesa solo agli interventi di restauro, di risanamento e di ristrutturazione. Posto che il D.L. 133/2014, ricomprendendovi anche il frazionamento e l'accorpamento di unità immobiliari, ha reso, parimenti agli altri interventi, la manutenzione straordinaria una tipologia contrattuale complessa, l'Ufficio ha pensato bene di allargare l'ambito della semplificazione.

Pertanto, le stesse regole valgono anche quando il contratto unico di appalto ha ad oggetto la

demolizione e la successiva **costruzione di un nuovo edificio**: in questo caso, infatti, l'attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.

Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto un **parking**, in linea generale, sono da considerarsi escluse dal meccanismo del nuovo reverse; tuttavia, nei casi in cui il parking costituisce parte integrante dell'edificio, come accade per quelli interrati nell'edificio o per quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, va applicata l'inversione contabile.

Scontano l'Iva secondo le normali regole i servizi di derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve.

In tema di **impianti**, il trattamento Iva della relativa **installazione** cambia a seconda che la prestazione sia o meno funzionale o servente all'edificio. Si applica l'inversione contabile ogni qual volta l'installazione è funzionale o servente all'edificio. Seguono il medesimo principio anche i servizi di **manutenzioni** e **riparazioni**, in merito ai quali viene, pertanto, chiarito che rientrano nella disciplina del nuovo reverse, essendo compresi nel codice Ateco 43.29.09 "*Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.*".

Da ciò deriva che **non sono soggetti al meccanismo del reverse charge** di cui alla lettera a-ter, comma 6, dell'articolo 17 DPR 633/1972:

- i servizi di l'installazione di **centrali fotovoltaiche** poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo tali beni un edificio né parte di un edificio sottostante;
- i servizi di installazione di **impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un'attività industriale** e non, invece, al funzionamento di un edificio.

Diversamente, rientrano nell'ambito applicativo del nuovo reverse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di **impianti di spegnimento antincendio** se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l'installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.

Da ultimo, la circolare introduce una **clausola di salvaguardia** che salva, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente alla sua emanazione.

Attenzione però, la non applicazione delle sanzioni **attiene alle sole tematiche specificamente affrontate** e, comunque, limitatamente alle ipotesi che non rientrino nell'ambito di una frode fiscale.

## BILANCIO

---

### ***Il nuovo OIC 23 secondo il CNDCEC***

di **Luca Mambrin**

È stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili **un nuovo documento di commento, dopo quelli sulle immobilizzazioni materiali (OIC 16) e immateriali (OIC 24), alla versione revisionata dell'OIC 23** dedicato ai **lavori in corso su ordinazione**.

Tra le principali **novità** contenute nell'OIC 23, pubblicato nell'agosto 2014 e le cui disposizioni hanno già trovato applicazione nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 vi è la puntuale elencazione, per la valutazione delle commesse ultrannuali, dei **requisiti necessari** per l'adozione **del criterio della percentuale di completamento**, ovvero:

- l'esistenza di un **contratto vincolante** per le parti che definisca in modo chiaro le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il **diritto** a percepire il corrispettivo per la società che effettua i lavori deve maturare con **ragionevole certezza** durante l'esecuzione dei lavori (ad esempio quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
- non vi devono essere **situazioni aleatorie** su condizioni contrattuali o fattori esterni che possano rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- il **risultato della commessa** deve essere **attendibilmente stimato**; ciò si verifica quando i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere determinati in modo attendibile.

Una volta verificate le condizioni richieste allora si dovrà, per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione non ultimati, **applicare il metodo della percentuale di completamento**; solo nel caso in cui i requisiti non possano essere soddisfatti allora si potrà applicare il metodo della commessa completata. Sul punto il documento del CNDCEC precisa che nel caso di commesse ancora in corso il cambiamento del criterio di valutazione va fatto solo **se effettivamente praticabile** o, comunque, **non eccessivamente oneroso** (pertanto applicabile solo alle nuove commesse). Qualora si cambi il **metodo di valutazione** delle commesse ovvero del parametro o del metodo applicativo del criterio della percentuale di completamento per la stessa tipologia di commesse, essendo **un cambiamento di principio contabile**, dovranno essere indicati nella nota integrativa, oltre alle ragioni del cambiamento, **gli effetti sull'utile e sul patrimonio netto**, al netto delle imposte. Dovranno, inoltre, essere fornite le informazioni necessarie per garantire la **comparabilità del bilancio** con quello dell'anno precedente. Per **le commesse a breve termine, invece**, il nuovo principio contabile chiarisce che è ancora possibile, in

alternativa al metodo della percentuale di completamento, **l'applicazione del criterio della commessa completata** a condizione che non si producano effetti distorsivi.

Per quanto riguarda il trattamento contabile dei **costi e dei ricavi di commessa**, il principio contabile chiarisce che i costi relativi alla commessa vanno rilevati **indistintamente per natura** tra gli altri costi del conto economico mentre i **ricavi di commessa** possono essere indicati come tali solo **se corrispondenti a lavori accettati a titolo definitivo dal committente**; eventuali acconti ricevuti vanno invece iscritti tra i **debiti** alla voce D.6 del passivo dello stato patrimoniale. Sul punto il documento di analisi del CNDCEC chiarisce che:

- nella voce **A.1** del C.E. tra i ricavi sono compresi soltanto **i valori accettati dal committente a titolo definitivo**;
- nella **classe B** del conto economico vanno **classificati per natura** tutti costi riferibili alla commessa;
- nella **voce A.3** del C.E. "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" andrà rilevato il **valore attribuibile alle commesse non consegnate a fine esercizio**, comprese quelle ancora non accettate dal committente a titolo definitivo.

Il documento poi si sofferma sulla **scelta dei criteri per la stima della percentuale di completamento** mettendo in evidenza che nella versione precedente del principio contabile veniva data preferenza al metodo di valutazione del **cost-to-cost** imponendo nel caso di adozione di un metodo diverso, quale quello delle ore lavorate, delle unità consegnate o delle misurazioni fisiche **il confronto dei risultati**; nella nuova versione dell'OIC 23 viene eliminata tale preferenza e la scelta del metodo da utilizzare è lasciata al redattore del bilancio.

Tra le altre novità dell'OIC 23 sulla quale il consiglio nazionale si sofferma nel suo documento di commento è **l'eliminazione della possibilità di istituire un apposito fondo rischi** nel caso di **perdite probabili su commesse**: nella nuova versione infatti tali perdite dovranno essere **stornate dal valore delle rimanenze** dei lavori in corso su ordinazione fino al totale azzeramento del valore della commessa ed **iscrivere un fondo rischi solo per la parte che non trova copertura nella stessa**. Quindi, ad esempio, se una società alla fine dell'esercizio ha valorizzato un'opera per 100, ma prevede di conseguire dalla commessa una perdita di 150 dovrà prima azzerare il valore della commessa (sotto forma di minor valorizzazione delle rimanenze), poi per la parte rimanente iscrivere un fondo rischi ed oneri attraverso un accantonamento da rilevare alla voce B.13 per 50; secondo il CNDCEC questo trattamento potrebbe risultare in contrasto con il principio della competenza economica, ma dovrà prevalere il **principio della prudenza** che impone di tenere conto delle **perdite anche se non ancora definitivamente realizzate**.

Infine, un cenno al tema relativo agli **oneri finanziari**: anche per i lavori in corso su ordinazione (come per l'OIC 13, l'OIC 16 e l'OIC 24) è stato eliminato, rispetto alla versione precedente, **il riferimento ai finanziamenti di scopo**, consentendo così di **poter imputare** ai lavori in corso valutati con il metodo della commessa completata anche **gli oneri finanziari indiretti**. Tuttavia, nel caso in cui si valutino le rimanenze secondo il criterio della percentuale di completamento,

dato che le rimanenze dei lavori in corso vanno valorizzate al corrispettivo e non al costo, **non ci sarà nulla da imputare a titolo di oneri finanziari**, i quali **rientreranno nel calcolo della stima della percentuale di completamento solamente se è stato utilizzato il metodo del cost-to-cost**, in quanto se la percentuale di completamento viene stimata sulla base delle **misurazioni fisiche** non sarà consentito rilevare tra i costi di commessa gli oneri finanziari.

## IVA

---

### ***L'IVA sulle vendite di beni on line senza magazzino***

di **Marco Peirola**

Nell'ambito delle transazioni riconducibili al commercio elettronico "indiretto", cioè con consegna fisica del prodotto, è assai frequente che l'operazione sia eseguita ricorrendo al modello del cd. "drop-shipping".

In pratica, il bene ceduto **non è materialmente presente nel magazzino del venditore**, per cui quest'ultimo, una volta perfezionata la vendita, trasmette l'ordine di acquisto al fornitore (drop-shipper), che provvede alla spedizione al cliente finale.

Altrettanto tipico è che il fornitore non sia italiano, ma di altro Paese UE, nel qual caso, agli effetti dell'IVA, l'operazione complessivamente posta in essere è riconducibile allo schema della **triangolazione** in cui il primo cedente è stabilito/identificato in altro Paese UE, mentre il soggetto intermedio e il cliente finale sono entrambi italiani.

La Corte di giustizia ha, in più occasioni, fornito indicazioni sul trattamento IVA delle triangolazioni in esame.

Nella sentenza *EMAG Handel Eder* (causa C-245/04 del 6 aprile 2006), confermata dalla sentenza *Euro Tyre Holding* (causa C-430/09 del 16 dicembre 2010) e dalla sentenza *VSTR* (causa C-587/10 del 27 dicembre 2012), è stato affermato che, *"quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un'unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l'unica esentata ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva [ora art. 138, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE]. Tale interpretazione vale indipendentemente da quale dei soggetti passivi – primo venditore, acquirente intermedio o secondo acquirente – possa disporre dei beni durante la detta spedizione o il detto trasporto"*.

Dato, inoltre, che l'unico movimento intracomunitario dei beni può essere imputato ad una sola delle due cessioni successive, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a), della VI Direttiva (ora art. 32, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE), *"il luogo di tale cessione si considera situato nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni"*, mentre il luogo dell'altra cessione, non comportando una spedizione o un trasporto, si considera situato, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. b), della VI Direttiva (ora art. 31 della Direttiva n. 2006/112/CE), *"nel luogo in cui i beni si trovano al momento della detta cessione"*.

In pratica, ad avviso dei giudici comunitari, *"(s)e la cessione che comporta una spedizione o un*

*trasporto intracomunitario di beni, e che ha dunque come conseguenza un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro d'arrivo di tale spedizione o di tale trasporto, è la prima delle due cessioni successive, la seconda cessione si considera avvenuta nel luogo dell'acquisto intracomunitario che l'ha preceduta, cioè nello Stato membro d'arrivo. Al contrario, se la cessione che dà luogo alla spedizione o al trasporto intracomunitario di beni è la seconda delle due cessioni successive, la prima cessione, avvenuta per definizione prima della spedizione o del trasporto dei beni, si considera avvenuta nello Stato membro di partenza di tale spedizione o trasporto”.*

Nello schema del *drop-shipping*, in cui **la spedizione è curata dal fornitore non residente**, entrambe le cessioni (tra il *drop-shipper* e il venditore italiano e tra quest'ultimo e il cliente finale) sono **“franco destino”**.

Alla luce, pertanto, dei principi espressi dalla Corte di giustizia, è possibile ritenere che la **prima cessione** assume natura intracomunitaria, per cui il venditore italiano realizza un **acquisto intracomunitario**, imponibile IVA ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, il *drop-shipper* deve emettere fattura in regime di esenzione di cui all'art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, con integrazione e registrazione da parte del venditore italiano secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

In caso di **mancato ricevimento della fattura** entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, cioè dell'acquisto intracomunitario, che si considera effettuato con l'inizio della spedizione dal Paese UE di provenienza dei beni (art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993), è previsto l'**obbligo di regolarizzazione** da parte del venditore italiano, con emissione di autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo (art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993).

La **seconda cessione**, posta in essere dal venditore italiano, soddisfa il presupposto territoriale e deve essere regolarmente **assoggettata a IVA** con emissione della fattura se il cliente finale, in sede di ordine, ha comunicato il proprio numero di partita IVA. In caso contrario (cliente finale “privato consumatore”), la cessione è ugualmente soggetta ad imposta, ma è previsto l'**esonero**:

- sia dell'obbligo di **emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione (nella specie coincidente con il pagamento), come previsto dall'art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972;
- sia dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il **rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale**, come previsto dall'art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996.

Per le vendite “B2C”, quindi, i corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'IVA, devono essere **annotati nel registro** di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo e, in sede di liquidazione periodica, si provvederà ad operare lo **scorporo dell'IVA** con il “metodo matematico”, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.





## CONTENZIOSO

---

### ***I termini per il rimborso ex art. 10 della Convenzione Italia-Francia***

di **Luigi Ferrajoli**

*“Il pagamento previsto dall’**art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra l’Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla L. 7 gennaio 1992, n. 20, esula dal sistema dei **rimborsi d’imposta**, sicchè la relativa istanza non soggiace al **termine decadenziale** di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione di cui all’**art. 2946 cod. civ.**”*

Con questa statuizione contenuta nella **sentenza n. 20978 dello scorso 16 ottobre 2015** i giudici della **Corte di Cassazione** ancorano la previsione convenzionale al **termine prescrizione ordinario** decennale previsto dall’art. 2946 c.c..

Si tratta di una pronuncia in linea con i precedenti della giurisprudenza di legittimità di cui alle precedenti **sentenze n. 691 del 16 gennaio 2015** e n. 13678 del 22 luglio 2004.

Questa la questione sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio.

Una nota Società attiva nel settore moda impugnava il **silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria** avverso la **richiesta di rimborso** presentata per gli anni dal 1994 al 2003 dalla società contribuente ai sensi dell’art.10 della **Convenzione italo-francese sulle doppie imposizioni** ratificata con L. n.20/92.

In base a tale disposizione un residente della Francia che riceve **dividendi distribuiti da una società residente in Italia** ha diritto al rimborso dell’ammontare corrispondente alla **“maggiorazione di conguaglio” afferente tali dividendi**, diminuito della **ritenuta alla fonte** prevista al paragrafo 2, se la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, **nei termini stabiliti dalla legislazione italiana**, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente in Francia.

Con riferimento alle annualità 1995, 1996 e 1998 l’Amministrazione finanziaria eccepiva **la decadenza della richiesta di rimborso** secondo quando previsto **dall’art. 38 d.P.R. n. 602/73** in base al quale le istanze di rimborso da parte dei percipienti delle somme assoggettate a ritenuta devono essere presentate entro il **termine di quarantotto mesi** dalla data in cui **la ritenuta è stata operata**.

I primi giudici accoglievano l'eccezione dell'Ufficio **dichiarando inammissibile il ricorso** proposto dalla Società contribuente **con riferimento alle annualità 1995, 1996 e 1998** mentre, **nel merito, lo accoglievano** con riferimento alle altre annualità.

All'appello dell'Amministrazione finanziaria seguiva la **costituzione in giudizio** della società contribuente con **proposizione di appello incidentale** per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui **dichiarava l'inammissibilità dell'impugnativa** per decadenza del diritto al rimborso.

Sul gravame la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara decideva per il **rigetto dell'appello principale** dell'Ufficio e **l'accoglimento della doglianza formulata incidentalmente dalla contribuente**.

La sentenza veniva dunque impugnata dall'Agenzia delle entrate per **cinque motivi di diritto**, tra cui, per quanto qui di interesse, per la **presunta violazione dell'art.38 del d.P.R. n.602/73** nella parte in cui la sentenza d'appello non aveva riconosciuto l'eccezione di decadenza del diritto della Società ad ottenere una **somma corrispondente al credito di imposta**, formulata dall'Amministrazione appellante con riguardo alle **annualità più risalenti**.

La **Corte di Cassazione** non ha dubbi di sorta sul punto e, confermando l'orientamento giurisprudenziale in precedenza espresso, dopo aver richiamato la disposizione di cui **all'art. 10 della Convenzione italo-francese** le attribuisce una portata per così dire "sovranaazionale" precisando che ai fini **dell'applicazione della disposizione convenzionale** non possa farsi riferimento alle disposizioni previste dal nostro legislatore per i rimborsi d'imposta bensì debba invocarsi il più **ampio termine prescrizione di cui all'art.2946 cod. civ.**

Così, conclude il Supremo Collegio prima di rivolgersi agli **altri motivi di diritto** "*nel caso di specie il **termine decennale di prescrizione non era spirato** al momento della domanda di rimborso*".

Di più ampia motivazione la precedente **sentenza n. 691 del 16 gennaio 2015** che illustra come dalla lettera della **norma convenzionale** cennata si evinca che, pur vertendosi in materia tributaria, il pagamento in questione **è estraneo al sistema dei rimborsi di imposta** e, nel richiamare principi già espressi con riferimento all'applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito, specifica che la *ratio* sottesa a tale *dictum* risiede nella **natura del tributo** "*perchè nel caso in esame il tributo è stato pagato dalla società italiana che ha erogato i dividendi non per errore o in eccedenza rispetto al dovuto, ma in ottemperanza alla legge, e il diritto ad una **parziale restituzione legittima** alla relativa azione non la società italiana, ma **il solo socio estero**, in base ad una previsione garantistica del riequilibrio fiscale delle posizioni di soci residenti in Stati diversi*".

Di tal che in assenza di un'apposita **disposizione decadenziale presente nelle singole convenzioni** l'interprete ritiene **che il termine di cui possa giovare il soggetto estero** che aziona un diritto, non strettamente qualificabile come "rimborso", è quello **generale di prescrizione dei diritti soggettivi fissato dall'art.2946 cod. civ.**



## DICHIARAZIONI

---

### ***Sono pronte le bozze di Unico 2016***

di **Laura Mazzola**

Dopo le bozze del **Modello 730/2016 – redditi 2015** e della **Certificazione unica 2016** (modello ordinario e sintetico), da ieri 22 dicembre, sul sito dell'Agenzia delle entrate, sono disponibili anche le **bozze del Modello Unico Pf 2016 – redditi 2015** (fascicoli 1, 2 e 3).

Le novità sono l'inserimento:

- dello **“school bonus”**;
- del **regime forfetario**;
- del **“Patent box”**;
- della nuova identificazione di **dichiarazione integrativa**.

Nel **quadro RP** del Modello Unico Pf 2016 è stato inserito il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (**“school bonus”**), ossia il **credito d'imposta**, previsto nella misura del **65 per cento**, per le erogazioni liberali atte a **potenziare e riqualificare gli istituti scolastici esistenti, realizzare nuove strutture e sostenere interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti**, anche al fine di contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, previsto dall'articolo 1, commi da 145 a 149, Legge 107/2015.

Entra in Unico Pf 2016, nella **sezione II del quadro LM**, il **nuovo regime forfetario previsto per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni**. Tale sezione risulta simile alla precedente, relativa ai cosiddetti **“contribuenti minimi”**, con la differenza che al posto dei rigi “Rimanenze finali” e “Totale componenti negativi” è presente il rigo **“Coefficiente di redditività”**, il quale prevede due colonne: la prima con l'indicazione del coefficiente in percentuale, determinato in base al codice dell'attività esercitata (Ateco) e la seconda che prevede l'indicazione dell'eventuale **“Nuova attività”**. In merito si ricorda che l'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali all'Irpef e dell'Irap, da applicare al reddito determinato forfetariamente, sarà pari al 15 per cento, in luogo del 5 per cento previsto per i minimi.

Altra novità di Unico Pf 2016 riguarda il **“Patent box”**: nei quadri relativi ai redditi d'impresa, in contabilità ordinaria (**rigo RF50**) e semplificata (**rigo RG23**), è prevista la **detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili**.

Inoltre, nel modello viene introdotta l'identificazione di **dichiarazione integrativa** a seguito di ricevimento di **lettere di compliance** inviate dall'Agenzia delle entrate (codice 2), che si

aggiunge alla tradizionale dichiarazione integrativa (codice 1).